



REGOLAMENTO DEL MERCATINO PER LO SCAMBIO E LA VENDITA DI BENI USATI

Approvato con deliberazione C.C. n. 38 del 15 novembre 2012

ARTICOLO 1 – OGGETTO

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento del Mercatino per lo scambio e la vendita di beni usati, istituito con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 21 gennaio 1999 .
2. Non costituiscono modifiche al presente Regolamento le eventuali variazioni rispetto all'ubicazione, agli orari, ai giorni di svolgimento e al numero di posteggi in cui è consentita la medesima tipologia di attività.

ARTICOLO 2 – TIPOLOGIE MERCEOLOGICHE AMMESSE

1. E' vietata la vendita di articoli nuovi ancora contenuti nell'imballaggio originario ovvero acquistati dagli assegnatari con finalità commerciali.
2. Il gestore ha facoltà di sospendere, previa comunicazione agli interessati, la vendita di articoli che a suo insindacabile giudizio, ovvero su richiesta degli organi di polizia, non offrano sufficienti garanzie di sicurezza e lecita provenienza.
3. Il gestore per assicurare che nel mercatino non siano poste in vendita merci aventi illecita provenienza, collabora con La Polizia Locale e con gli altri organi di Polizia per contrastare coloro che, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquistano per rivenderle cose provenienti da un qualsiasi delitto e perché siano applicate le pene previste dall'art. 648 del Codice Penale.

ARTICOLO 3 – GIORNO, ORARIO E LUOGO DI SVOLGIMENTO

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1 in merito alle eventuali modifiche, il Mercatino si svolge nella giornata del sabato, dalle ore 05.30 alle ore 13.30, nell'ambito dell'area prevista e indicata dall'Amministrazione Comunale ubicata in Via Somalia (tratto tra Via Europa e Via Verdi) nonché all'interno del Centro Sportivo Comunale e nello spazio antistante l'ingresso del Centro Sportivo, salvo eventuali o nuove destinazioni consone individuate dall'amministrazione nel breve o lungo periodo.

ARTICOLO 4 – CATEGORIE DI OPERATORI AMMESSI

1. Sono ammessi a partecipare al mercatino esclusivamente operatori non professionali (hobbisti).
2. Il gestore assicura le turnazioni su posti prestabiliti alle associazioni di volontariato, ONLUS o similari che ne faranno richiesta privilegiando in prima battuta quelle del territorio. Le associazioni accettate usufruiranno gratuitamente dello spazio assegnato.
3. Le associazioni che chiederanno di esporre e vendere la propria merce dovranno preventivamente esibire il loro statuto e l'atto costitutivo al gestore.

ARTICOLO 5 – LIMITAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA

1. E' vietata la vendita o l'esposizione di :
 - oggetti preziosi nuovi e usati il cui valore sia superiore a € 300,00 quali: perle, pietre preziose e oggetti in metalli preziosi (come definiti dal d. l.vo 251/99);
 - generi alimentari;
 - animali vivi;
 - qualunque genere di arma (come definita dall'art. 30 del TULLPS e artt. 44 e 45 del relativo Regolamento di esecuzione);
 - qualsiasi genere di materiale destinato ad un pubblico di soli adulti.
2. Gli operatori non possono vendere reperti storici ed archeologici, materiali provenienti da smembramento di monumenti, incunaboli e manoscritti a carattere storico.
3. E' vietata la vendita di prodotti nuovi come: computer, telefoni, navigatori, apparecchi elettrici o elettrodomestici; è vietata, altresì, la vendita di prodotti nuovi e usati come: biciclette, arnesi e macchinari di cantiere. Il mezzo del bancarellista non deve avere a bordo gli oggetti sopra elencati. Il gestore, di propria iniziativa o su indicazione dell'Amministrazione Comunale, può prescrivere il divieto di vendita di ulteriori prodotti non previsti nel presente articolo.
4. Il gestore predispose un Codice Etico da far sottoscrivere agli operatori al momento della richiesta di partecipazione al mercatino contenente l'esplicito impegno a non mettere in vendita merci di dubbia o illecita provenienza nonché al rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, dalla normativa fiscale, dal Codice della Strada, dal Testo Unico di Pubblica Sicurezza, dalla normativa penale con particolare riferimento al reato di ricettazione (art. 648 C.P.).

ARTICOLO 6 – COMPETENZA ORGANIZZATIVA

1. La gestione del mercatino è conferita dalla Giunta Comunale, con apposito atto di Convenzione, ad un soggetto esterno cui affidare tutti gli aspetti gestionali, ivi compresa l'assegnazione degli spazi espositivi agli operatori, nel rispetto del presente Regolamento e delle normative di riferimento in vigore.
2. La gestione è conferita ad una associazione operante sul territorio comunale e rappresentativa degli interessi locali operante sul piano della valorizzazione degli usi e costumi locali nonché della promozione di iniziative socio-culturali, ricreative e di aggregazione.
3. L'Associazione deve essere in regola con la normativa sulle associazioni non riconosciute.
4. Qualora sopraggiungano fatti rilevanti quali manifestazioni, ricorrenze ovvero nuove valutazioni che inducano la sospensione del mercatino, l'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di sospendere temporaneamente la manifestazione, senza che per questo il gestore e gli espositori possano vantare alcuna pretesa. In caso di necessità e urgenza il Sindaco può disporre la sospensione anche a tempo indeterminato del mercatino a norma dell'art. 54 del Testo Unico degli Enti Locali.
5. Le modalità di gestione da parte del gestore nonché il numero degli espositori sono determinati con apposito atto di Convenzione da parte della Giunta Comunale.
6. E' compito del gestore sensibilizzare gli assegnatari affinché i parcheggi adiacenti all'area del mercatino (Via Filzi e Via Europa) siano utilizzati in modo regolare evitando fenomeni di sosta incontrollata; a tal fine il gestore collabora con La Polizia Locale per un controllo adeguato ed efficace della sosta.

ARTICOLO 7 – ARTICOLAZIONE DEGLI SPAZI ESPOSITIVI

1. Le dimensioni frontali e di profondità di ciascun posteggio sono fissate, in relazione alla disponibilità di spazio pubblico, con provvedimento del gestore. I posteggi non potranno comunque essere superiori in larghezza a metri 8,00 e in profondità a metri 4,00. La superficie è calcolata in base alla proiezione verticale della massima sporgenza.
2. I posteggi dovranno essere separati da uno spazio interbancale pari ad almeno 50 centimetri, che dovrà essere lasciato libero per il passaggio. Nelle aree a parcheggio limitrofe all'area destinata al mercatino è vietata la vendita al di fuori degli spazi assegnati.
3. Qualora le bancarelle siano disposte su due file parallele, tra una fila e l'altra deve essere lasciato uno spazio sufficiente al transito dei mezzi di emergenza e soccorso pari a mt. 3,5.
4. Resta salva la facoltà del gestore di modificare il numero degli spazi e la relativa ripartizione tra gli operatori.

ARTICOLO 8 – RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE

1. I soggetti interessati devono presentare al gestore richiesta di partecipazione al Mercatino in qualità di hobbisti.
 2. Qualora l'operatore intenda porre in vendita cose antiche e usate di valore superiore a €. 270,00, la richiesta di assegnazione del posteggio deve essere accompagnata dalla presa d'atto da parte del Comune, ex art. 126 TULPS e art. 247 del R.D. 06.05.1940 n. 635; nel caso in cui un operatore vende cose antiche e usate di valore superiore a €. 270,00 senza avere esibito la presa d'atto da parte del Comune, il gestore effettua segnalazione alla Polizia Locale per l'applicazione della sanzione prevista al successivo art. 13.
 3. Le richieste di partecipazione da parte degli operatori devono prevedere:
 - I dati anagrafici ed il codice fiscale;
 - il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 11 e 92 del R.D. 773/1931;
 - di non svolgere professionalmente attività commerciale;
 - l'impegno ad osservare le disposizioni del presente Regolamento e quelle di pubblica sicurezza relative al commercio di cose antiche o usate;
 - l'impegno a non mettere in vendita merci espressamente vietate dalla legge o dal presente Regolamento.
- Il gestore fornisce agli operatori un opuscolo informativo contenente le prescrizioni del presente Regolamento nonché le proprie regole interne.
4. I criteri di formazione della graduatoria sono determinati dal gestore in base ai seguenti criteri di priorità:
 - problematiche di decoro del mercatino;
 - maggior numero di presenze maturate nel mercatino;
 - ordine di prenotazione telefonica della richiesta;

- principio di rotazione tra gli operatori; in ogni caso gli operatori non potranno superare le otto presenze consecutive.
- 5. La prenotazione per i soggetti "di spunta" avverrà tramite centralino telefonico, il sabato precedente il giorno di esposizione richiesto. I numeri telefonici di riferimento saranno esposti in modo visibile dal gestore.
- 6. L'operatore è tenuto ad un comportamento responsabile e civile sia verso i suoi colleghi che verso gli organizzatori e loro collaboratori. In caso contrario saranno penalizzati con la revoca del posto.

ARTICOLO 9 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

1. L'accesso e lo stazionamento dei veicoli da trasporto all'interno dell'area del Mercatino è consentito solo per le operazioni di carico e scarico di oggetti voluminosi, salvo che i mezzi costituiscano parte integrante del banco di vendita. In ogni caso l'ingombro totale, comprensivo dello spazio occupato dall'automezzo, non deve essere superiore alle dimensioni del posteggio assegnato; le operazioni di scarico devono essere completate entro le 8.00, dopodiché tutti i mezzi che non fanno parte del posto assegnato devono essere parcheggiati all'esterno.
2. Gli operatori sono responsabili dei danni da loro cagionati all'area, agli altri operatori e ai frequentatori del mercatino. Sono inoltre tenuti ad improntare l'attività di vendita a criteri di trasparenza, oltre ad essere direttamente responsabili in merito all'eventuale provenienza illecita dei beni posti in vendita.
3. L'Amministrazione Comunale non può essere chiamata in causa qualora siano riscontrati comportamenti fraudolenti direttamente imputabili agli operatori.
4. E' vietato l'uso di dispositivi elettroacustici di diffusione sonora.
5. Al momento della chiusura del Mercatino, l'operatore è tenuto a lasciare il suolo assegnato libero da residui di ogni sorta. È vietata la manomissione della segnaletica, del suolo, della piantumazione e di qualsiasi altro elemento di arredo urbano.
6. Il gestore contribuisce con propri addetti alla sicurezza del mercatino, vigila sul corretto andamento delle attività di vendita e scambio e collabora con la Polizia Locale per assicurare il rispetto delle prescrizioni previste dal presente Regolamento.

ARTICOLO 10 – RILASCIO DELLA ASSEGNAZIONE

1. Il gestore assegna il posteggio annualmente.
2. Le presenze sono rilevate dal gestore, sulla base degli elenchi degli assegnatari di posteggio e degli operatori iscritti in spunta.
3. l'assegnazione non è rilasciata o è revocata a coloro che siano stati condannati anche solo in primo grado per il reato di ricettazione (art. 648 C.P.).

ARTICOLO 11 – REVOCA DEL POSTEGGIO

1. La assegnazione del posteggio è sospesa, a cura del gestore, in caso di ripetute infrazioni alle norme regolamentari e di legge vigenti o alle disposizioni del presente regolamento.
2. Il posteggio è revocato, a cura del gestore:
 - a) qualora l'operatore, nel corso dell'anno solare, totalizzi un numero di assenze non giustificate superiore a 6, salvo motivazioni riconducibili a malattia, gravidanza o prestazioni di servizio militare e civile;
 - b) qualora l'operatore ripetutamente non avvisa, di persona o telefonicamente, il gestore della eventuale assenza;
 - c) qualora l'operatore non sia più in possesso dei requisiti morali previsti dalla vigente normativa di pubblica sicurezza;
 - d) per recidiva, previa diffida scritta, in caso di gravi infrazioni alle norme regolamentari e di legge vigenti o alle disposizioni del presente regolamento;
 - e) qualora l'operatore metta in vendita oggetti che, a giudizio del gestore, deturpano il decoro del mercatino.
3. In caso di revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, per fatto non imputabile all'operatore, il gestore provvede ad individuare una soluzione alternativa nell'ambito dei posteggi disponibili nel mercato o mediante istituzione di un nuovo posteggio nell'area di mercato, ove possibile.

ARTICOLO 12 – ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DI POSTEGGI NON OCCUPATI

1. Il gestore provvede a coprire i posteggi eventualmente vacanti, attingendo in primo luogo alla lista di aspiranti. Dopo le ore 7.30 il gestore provvede a coprire i posteggi eventualmente vacanti attingendo dalla lista di spunta.

ARTICOLO 13 – SANZIONI

1. L'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento da parte degli assegnatari di posteggio comporta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie ed eventuale sanzione accessoria; l'articolazione delle suddette sanzioni è definita come segue:

infrazione	sanzione pecuniaria	sanzione accessoria
vendita di cose antiche ed usate, senza avere fatto la preventiva comunicazione (nei casi in cui è prevista) di cui all'art. 126 TULPS e art. 247 del R.D. 06.05.1940 n. 635	sanzione amministrativa ex art. 17 bis e seguenti del T.U.L.L.P.S.	sequestro della merce e sospensione della assegnazione per 10 giornate
vendita o esposizione di oggetti di illecita provenienza	Comunicazione all'Autorità Giudiziaria	sequestro della merce e revoca della assegnazione
vendita o esposizione di oggetti preziosi di valore superiore a €. 300,00	sanzione amministrativa da € 25 a € 150	sospensione della assegnazione per 10 giornate
vendita di reperti aventi valore storico ed archeologico, materiali provenienti da smembramento di monumenti, etc. ovvero merci di illecita provenienza	Comunicazione all'Autorità Giudiziaria	sequestro della merce e revoca della assegnazione
vendita di articoli nuovi ancora nell'imballaggio originale acquistati dagli assegnatari acquistati con finalità commerciali	sanzione amministrativa da € 25 a € 150	sequestro della merce e sospensione della assegnazione per 10 giornate
E' vietata, altresì, la vendita di prodotti nuovi come: computer, telefoni, navigatori, apparecchi elettrici o elettrodomestici; è vietata, altresì, la vendita di prodotti nuovi e usati come: biciclette, arnesi e macchinari di cantiere. Il mezzo del bancarellista non deve avere a bordo gli oggetti sopra elencati.	sanzione amministrativa da € 75 a € 450	sequestro della merce e sospensione della assegnazione per 5 giornate
mancato rispetto delle dimensioni frontali e di profondità del posteggio assegnato	sanzione amministrativa da € 25 a € 150	/
- vendita al di fuori degli spazi assegnati (nelle aree a parcheggio limitrofe all'area destinata al mercatino); - accesso e stazionamento dei veicoli da trasporto all'interno dell'area del Mercatino per operazioni diverse dall'esposizione o dalle operazioni di carico e scarico, ovvero oltre gli orari consentiti.	sanzione amministrativa da € 75 a € 450	/
uso di dispositivi elettroacustici di diffusione sonora	sanzione amministrativa da € 25 a € 150	/
mancato rispetto dell'obbligo a lasciare il suolo assegnato libero da residui di ogni sorta	sanzione amministrativa da € 100 a € 600	/
manomissione o danneggiamento della segnaletica, del suolo, della piantumazione e di qualsiasi altro elemento di arredo urbano	sanzione amministrativa da € 150 a € 900	risarcimento del danno
comportamento non improntato a criteri di responsabilità e civiltà sia verso i colleghi che verso gli organizzatori e loro collaboratori	sanzione amministrativa da € 50 a € 300	/

superamento nel corso dell'anno solare, di un numero di assenze non giustificate superiore a 6	/	Revoca assegnazione
l'operatore ripetutamente non avvisava il gestore della propria assenza	/	Revoca assegnazione

3. in caso di annullamento, in sede amministrativa o giurisdizionale, di un provvedimento sanzionatorio amministrativo che abbia comportato la contestuale e immediata applicazione della sanzione accessoria della revoca o della sospensione dell'assegnazione del posteggio, nulla è dovuto dal gestore o dall'Amministrazione Comunale all'espositore a titolo di risarcimento per i danni patiti a causa della revoca o della sospensione.

4. il gestore segnala alla Polizia Locale eventuali violazioni di legge o del presente Regolamento; l'accertamento delle violazioni amministrative è operato dalla Polizia Locale nonché dagli altri Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria; il procedimento sanzionatorio è regolato dalla Legge 689/81 e s.m.i. nonché dal Regolamento Comunale sulle sanzioni amministrative; le sanzioni indicate al comma precedente potranno essere modificate o adeguate con atto della Giunta Comunale.

5. La reiterazione per tre volte delle violazioni che comportano la sanzione accessoria della sospensione della assegnazione comporta la revoca della stessa.

ARTICOLO 14 – COORDINAMENTO CON ALTRE NORMATIVE

1. Per quanto non esplicitamente contenuto nel presente Regolamento, le fonti normative sono rappresentate dalle disposizioni vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico, di vendita al dettaglio di cose antiche ed usate e di pubblica sicurezza.

2. Il gestore è tenuto a versare all'Amministrazione Comunale il canone di occupazione di suolo pubblico e la tassa di igiene ambientale a norma dei relativi Regolamenti Comunali e con le modalità stabilite con l'atto di Convenzione.

3. Eventuali variazioni occorse alle normative cui il presente Regolamento si riferisce ne comportano l'automatico adattamento, qualora non sia prevista alcuna discrezionalità regolamentare da parte del Comune.

ARTICOLO 15 – ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento sostituisce il previgente "REGOLAMENTO PER LO SCAMBIO E LA VENDITA DI BENI USATI" approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 5 del 21 gennaio 1999.

2. Il presente Regolamento entra in vigore con le procedure stabilite dallo Statuto Comunale.